

INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO

Banca Macerata S.p.A

Contrada Acquevie 20/A - 62100 - Macerata (MC)

Tel.: 0733/2501- Fax: 0733/250240

Email: info@bancamacerata.it Pec: bprm@pec.bancamacerata.it Sito internet www.bancamacerata.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Macerata n. REA 163874 c.f. 01541180434

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5623 - cod. ABI 03317

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

Solo in caso di offerta fuori sede:

Cognome e nome del proponente: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

E-mail: _____

Iscrizione ad Albi o elenchi: _____

Numero Delibera Iscrizione all'albo/Elenco: _____

Qualifica: _____

CHE COS'È IL MUTUO

Il mutuo chirografario è un finanziamento: la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte di quest'ultimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

Il mutuo chirografario è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo; la scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (cioè superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

La banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI e in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

In ottemperanza alla vigente disciplina in materia, la banca considera il rating di legalità delle imprese tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tiene conto nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento, nonché delle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto sotto specificato nella sezione relativa alle condizioni economiche.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI***Mutuo a tasso variabile***

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione (ad esempio il tasso Euribor) fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Il finanziamento presenta per il cliente i rischi e gli svantaggi legati al tipo di tasso di interesse concordato

contrattualmente, come sopra indicati. Inoltre, nei finanziamenti che prevedono un tasso variabile indicizzato può essere pattuito in contratto un tasso minimo, cosiddetto floor. In questi casi, il tasso applicato può variare in diminuzione (a seguito di variazioni del parametro) fino al raggiungimento del tasso minimo pattuito; il tasso di interesse non può pertanto scendere al di sotto del tasso minimo.

Caratteristiche del prodotto

È un Finanziamento a medio/lungo termine destinato alle Piccole e medie Imprese Italiane, assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia ai sensi della Legge 662/96 e successive modifiche.

Per l'esatta definizione di PMI si rimanda alle "Disposizioni Operative" del Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96 e successive modifiche, reperibili sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

Il finanziamento comporta l'erogazione di una somma di denaro al cliente, che si impegna a restituirla in un arco di tempo concordato con la banca mediante il pagamento di rate periodiche comprensive di capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto. Il tasso di interesse può essere fisso o variabile.

E' un finanziamento finalizzato a sostenere lo sviluppo delle PMI assistendole negli investimenti materiali ed immateriali da effettuare successivamente alla data di presentazione della richiesta di garanzia al Fondo.

La garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le PMI Legge 662/96 può essere concessa nelle misure percentuali espressamente previste dalle "Disposizioni Operative".

La garanzia del Fondo è concessa ai sensi e nel rispetto:

1. delle condizioni previste per gli "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 per le operazioni finanziarie concesse a fronte dei seguenti investimenti da effettuare nel territorio nazionale:

a) investimenti in attivi materiali e/o attivi immateriali destinati all'installazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Sono compresi i costi relativi al leasing di beni materiali, alle seguenti condizioni:

- per terreni e fabbricati, il contratto di locazione deve durare almeno tre anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento;

- per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve assumere la forma di leasing finanziario e deve contenere l'obbligo per il beneficiario dell'aiuto di acquistare il bene alla scadenza della durata del leasing;

b) acquisizione degli attivi di uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato. La sola acquisizione di azioni di un'impresa non si qualifica come investimento. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato. In linea di principio, devono essere presi in considerazione solo i costi di acquisto degli attivi da terzi non collegati all'acquirente. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento.

2. Gli attivi immateriali devono:

a) essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento del soggetto beneficiario finale;

b) essere considerati ammortizzabili;

c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

d) figurare nell'attivo del soggetto beneficiario finale per almeno 3 anni.

3. L'avvio dei lavori degli investimenti di cui al superiore comma 1 deve essere successivo alla data di sottoscrizione, da parte dei soggetti beneficiari finali, della domanda di agevolazione.

4. Nel caso di soggetti beneficiari finali non residenti sul territorio italiano, gli stessi devono avere, alla data di concessione della garanzia del Fondo, una sede o una filiale in Italia, fermo restando che gli investimenti devono essere realizzati nel territorio nazionale.

5. La garanzia sulle operazioni finanziarie di cui al superiore comma 1 è concessa in favore dei soggetti beneficiari finali nei limiti delle intensità di aiuto previste dall'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 651/2014, pari al 20 per cento dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese e al 10 per cento dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

6. L'intensità di aiuto di cui al superiore comma 5 è determinata applicando il "metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese", notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N. 182/2010 Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero la metodologia 125 dei "premi esenti" di cui alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

7. La garanzia sulle operazioni finanziarie di cui al superiore comma 1 è cumulabile con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto stabilito all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014.

8. Rimane ferma, l'applicazione del regolamento de minimis, qualora non ricorrano le condizioni previste nei precedenti paragrafi. In tali casi, l'intensità di aiuto connessa alla garanzia del Fondo è determinata applicando il "metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese", notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N. 182/2010– Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero la metodologia dei "premi esenti" di cui alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Importo totale del credito: €	Durata del finanziamento (anni): 8	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 15,25%
-------------------------------	------------------------------------	--

Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo totale del credito; esso è comprensivo di tutti gli interessi, i costi, le spese, le commissioni e le imposte che il cliente è tenuto a pagare, ivi incluse le spese assicurative che la Banca richiama obbligatoriamente per concedere il finanziamento.

Indicatore del Costo Totale del Credito in caso di sottoscrizione di polizza assicurativa facoltativa

Importo totale del credito: €	Durata del finanziamento (anni): 8	Indicatore del costo totale del credito: 15,9%
-------------------------------	------------------------------------	--

L'indicatore del costo totale del credito rappresenta un indicatore di costo calcolato con le stesse modalità del TAEG, includendo anche una polizza assicurativa facoltativa "PPI – Payment Protection Insurance" a copertura del mutuo per un lavoratore autonomo di 35 anni e in buono stato di salute, ipotizzando un premio unico anticipato pari a 1.752,50 euro.

In caso di adesione della Banca al Protocollo d'Intesa del 30 Novembre 2013 siglato tra Assofin (Associazione Italiana del credito al Consumo e Immobiliare), ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni dei Consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), volto a promuovere la diffusione di buone pratiche nell'offerta ai consumatori di coperture assicurative facoltative ramo vita o miste (cioè che prevedono sia il ramo vita che il ramo danni) accessorie ai finanziamenti, il valore percentuale predetto costituisce l'indicatore del costo totale del credito previsto dal citato Protocollo d'Intesa.

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto.

Importo massimo finanziabile	in base al merito creditizio del cliente
Durata	8 anni

TASSI

Tasso di interesse, parametro di indicizzazione e spread	MT EURIBOR 6M 360 PUNT CL. S. (Attualmente pari a: 2,6%) + 10,69 punti perc. Minimo: 0% Valore effettivo attualmente pari a: 13,29% Il tasso decorre dal primo giorno del mese, media mese precedente reperito da stampa, arrotondato al 10/100 superiore, amministrato da EMMI, corretto pari a zero se negativo. Tasso applicato non inferiore allo spread indicato (cd. "minimo"). Valore attuale dell'indice di riferimento: 2,6% Tasso effettivo in riferimento all'anno civile: 13,475%
--	--

In caso di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento troverà applicazione l'indice di riferimento modificato o l'indice sostitutivo previsto, tempo per tempo, nel Piano solido e scritto pubblicato sul sito internet della banca, salva l'eventuale previsione normativa che richiama di adottare un parametro sostitutivo diverso; in entrambi i casi il parametro sostitutivo sarà maggiorato di uno spread tale da raggiungere il tasso nominale in essere al momento della soppressione dell'indice di riferimento. Tale tasso non potrà in ogni caso superare i limiti in materia di usura.

Tasso di interesse di preammortamento	MT EURIBOR 6M 360 PUNT CL. S. (Attualmente pari a: 2,6%) + 10,69 punti perc. Minimo: 0% Valore effettivo attualmente pari a: 13,29% Il tasso decorre dal primo giorno del mese, media mese precedente reperito da stampa, arrotondato al 10/100 superiore, amministrato da EMMI, corretto pari a zero se negativo. Tasso applicato non inferiore allo spread indicato (cd. "minimo"). Valore attuale dell'indice di riferimento: 2,6% Tasso effettivo in riferimento all'anno civile: 13,475%
Tasso di mora	2 punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse nominale annuo

SPESE

Spese per la stipula del contratto	
Spese istruttoria	2,6% Massimo: € 10.000,00
Spese stipula fuori sede	€ 500,00
Polizza obbligatoria (se richiesta in delibera)	Si rinvia alla sezione 'Servizi Accessori'.
Imposta sostitutiva (D.P.R. 601/1973)	€ 0,00
Rimborso spese informazioni precontrattuali	€ 0,00
Spese per la gestione del rapporto	
Oneri annuali gestione pratica	€ 0,00
Spese per incasso rata	Cassa: € 3,50
	Presenza rapporto: € 1,50
	SDD: € 1,50
Spese trasparenza periodica	Posta: € 2,75
	Casellario elettronico: € 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Spese per altre comunicazioni ed informazioni	€ 25,00
Spese per ricerca e copia documenti (a foglio)	€ 20,00
Spese per certificazioni/attestazioni legate al mutuo	€ 70,00
Accollo mutuo	€ 100,00
Spese per decurtazione mutuo	2%
Spese estinzione anticipata	2%
Spese rinegoziazione/sospensione rate	€ 250,00
Spese svincolo riduzione / modifica vincolo assicurativo	€ 25,00
Spese ult. per atti fuori sede	€ 70,00
Spese invio sollecito	€ 10,00
Costo garanzia Confidi (solo se presente Confidi)	nella misura richiesta dal Confidi

PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento	Francese
Tipologia di rata	Costante
Periodicità delle rate	Mensile
Modalità pagamento interessi	Interessi posticipati
Modalità calcolo interessi	Matematica
Tipo di calendario	Giorni commerciali / 360
Tipo preammortamento	Pagamento alla scadenza
Periodicità preammortamento	Mensile
Tipo calendario preammortamento	Giorni commerciali / 360

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data	Valore
------	--------

01.07.2026	2,6%
01.06.2026	2,6%
01.05.2026	2,6%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata Mensile per capitale di: 100.000,00 €	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
13,29%	2	€ 4.767,82	Non previsto	Non previsto
13,29%	4	€ 2.697,17	€ 2.750,70	€ 2.644,24
13,29%	5	€ 2.290,18	€ 2.356,09	€ 2.225,36
13,29%	6	€ 2.022,75	€ 2.098,22	€ 1.948,87
13,29%	8	€ 1.696,99	€ 1.787,20	€ 1.609,35

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bancamacerata.it)

SERVIZI ACCESSORI

Polizza assicurativa obbligatoria

Polizza assicurativa obbligatoria (se richiesta in fase di delibera)

In presenza di un rischio ritenuto elevato, possono essere richieste polizze assicurative obbligatorie a tutela del finanziamento (TCM o CPI) che il cliente stipulerà con compagnia di assicurazione a sua scelta con vincolo a favore della Banca.

Polizze assicurative facoltative collocate dalla Banca

Il cliente ha la facoltà di stipulare, in abbinamento al finanziamento, polizze assicurative CPI (a copertura decesso, invalidità totale permanente, invalidità temporanea, perdita dell'impiego).

Le polizze sono facoltative e non sono indispensabili per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Per maggiori dettagli su caratteristiche e costi delle polizze assicurative si rinvia alla documentazione della compagnia assicurativa che può essere richiesta dal cliente prima della sottoscrizione.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, i costi assicurativi saranno rimborsati, per la parte di premio non goduta, secondo le modalità disciplinate nel contratto di assicurazione e con l'applicazione delle spese amministrative in esso previste.

Il cliente può recedere dal contratto relativo ai servizi accessori acquistati insieme al mutuo senza dover recedere dal mutuo stesso.

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.

Polizze assicurative associate al finanziamento

Il Cliente ha la facoltà di recedere entro 60 giorni dalla sottoscrizione di qualunque tipo di polizza connessa al finanziamento, sia essa facoltativa oppure obbligatoria per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni.

Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso su una polizza obbligatoria, dovrà provvedere a sostituire la polizza con una analoga alternativa, reperita autonomamente sul mercato e avente i requisiti minimi richiesti.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

- **Imposta sostitutiva** vedasi tabella spese per la stipula del contratto.

- **Imposte indirette** (per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi o, se di durata superiore, senza esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973) se dovute, saranno a carico del cliente le imposte indirette connesse e conseguenti ai finanziamenti di cui al presente foglio informativo, nella misura tempo per tempo prevista dalla legge vigente

	Se acquistati attraverso la banca/intermediario
Polizza obbligatoria (se richiesta in delibera)	Tramite la Banca o altro intermediario

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria	60 giorni
Disponibilità dell'importo	entro 30 giorni dalla delibera

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente in ogni momento può esercitare, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo:

- se il contratto di mutuo è stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell'attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica;
- se l'estinzione anticipata totale del mutuo avviene nell'ambito di un'operazione di portabilità del mutuo.

In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo, nella misura sopra indicata.

Recesso della banca

In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 15 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca in Contrada Acquevie 20/A, 62100 MACERATA, legale@bancamacerata.it oppure a bprm@pec.bancamacerata.it, che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, lo stesso invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero

fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi, sull'ammontare del finanziamento nel caso di: - acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale; - destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche. L'imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell'ammontare del finanziamento negli altri casi..
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	<i>Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.</i>
Piano di ammortamento "italiano"	<i>Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.</i>
Piano di ammortamento "tedesco"	<i>Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale.</i>
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati..
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.

Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti e, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali, accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.